

## **TI\_GERICHTE 35.2008.64 vom 14. Januar 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-01-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2008.64](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2008.64)

FR: TI\_GERICHTE 35.2008.64 du 14 janvier 2009

IT: TI\_GERICHTE 35.2008.64 del 14 gennaio 2009

### **Regeste**

Respinta ist.di revisione di STCA che ha confermato dec.assic.LAINF di negare resp.per dist.alla schiena(non causalità con caduta).Non presentato fatti nuovi atti a modificare STCA.Invocato circ.già esist.al momento della STCA,comunque non decisive. Rich.visita med.era da far valere con ricorso al TF

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente ( DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza ( DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.

#### **E. 5**

pag. 205). 4. 4.1 Nel caso di specie si tratta in particolare di esaminare se la perizia della Federazione dei medici svizzeri, redatta il 13 febbraio 2006, è atta a dimostrare fatti nuovi rilevanti, in particolare un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e l'intervento chirurgico del 18 aprile 1995 (soprattutto l'anestesia), e meglio fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, che non erano conosciuti al momento dell'emanazione

del precedente giudizio, rispettivamente, che non avevano potuto essere dimostrati. 4.2 Nel corso della precedente procedura l'interessata ha ripetutamente affermato che i due interventi chirurgici eseguiti dopo l'infortunio avevano contribuito a peggiorare il suo stato di salute anziché a migliorarlo. Le Corti giudicanti hanno tuttavia ritenuto non dimostrato tale fatto, fondandosi su un rapporto del dott. B. \_\_\_\_\_, secondo cui la causa dei disturbi lamentati non era oggettivabile (sentenza U 429/00 del 13 marzo 2001). Dal canto suo il perito giudiziario, PD dott. S. \_\_\_\_\_, aveva sostenuto che vi era un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e l'infortunio, rispettivamente tra questi dolori e i successivi interventi. Nell'istanza di revisione l'assicurata ha in particolare addotto che la nuova perizia, allestita per accertare eventuali responsabilità dell'Ospedale F. \_\_\_\_\_ in relazione all'intervento eseguito il 18 aprile 1995, permette di chiarire aspetti sanitari che le conoscenze mediche del 2000 non avevano permesso di acclarare. In effetti i periti hanno affermato che l'anestesia al plesso brachiale avrebbe provocato la lesione periferica di un nervo ulnare ascellare destro e quindi sarebbe all'origine della complessa sindrome dolorosa regionale tipo II (CRPS II), diagnosi che non era stata posta nel 2000, presumibilmente in quanto ancora poco conosciuta. 4.3 Dal canto suo l'CO 1, alla luce di quanto esposto dal dott. B. \_\_\_\_\_, sostiene che non vi sarebbero fatti nuovi rilevanti, ma che si tratterebbe di un diverso apprezzamento delle medesime circostanze, in quanto la lesione del nervo tramite anestesia, fatta valere per la prima volta ben nove anni dopo, non sarebbe provata, mentre la diagnosi posta (CRPS II) esisterebbe da ben oltre dieci anni.

### **E. 5.1**

La giurisprudenza sulla revisione citata al considerando 3 ha segnatamente precisato che il nuovo mezzo di prova deve dimostrare in modo chiaro ("eindeutig") che lo stato di fatto esaminato nella precedente procedura fosse erroneo (cfr. sentenza U 561/06 del 28 maggio 2007, consid. 6.2). Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni si era, all'epoca, scostato dai risultati della perizia medico-giudiziaria del PD dott. S. \_\_\_\_\_ concludendo, con il dott. B. \_\_\_\_\_, per l'assenza di postumi infortunistici, o di un intervento chirurgico, oggettivabili e medicalmente spiegabili. La perizia della Federazione dei medici svizzeri fornisce ora una spiegazione dei disturbi dell'assicurata, che sarebbero riconducibili alla lesione di un nervo verificatasi in seguito all'anestesia. La stessa si basa tuttavia su un inserto medico già conosciuto e su dichiarazioni dell'assicurata fornite 11 anni dopo l'accaduto. In tale misura, le sue conclusioni nient'altro configurano che un nuovo apprezzamento di uno stato di fatto invariato nel suo insieme. La citata perizia non dimostra pertanto in modo evidente ("eindeutig") che lo stato di fatto ritenuto all'epoca fosse erroneo.

### **E. 5.2**

Ne consegue che l'istanza di revisione, infondata, deve essere respinta." Infine, in una sentenza 8F\_16/2007 del 17 marzo 2008 il Tribunale federale ha ricordato che: " Entscheidend ist ein Beweismittel, wenn angenommen werden muss, es hätte zu einem andern Urteil geführt, falls das Gericht im Hauptverfahren hievon Kenntnis gehabt hätte. Ausschlaggebend ist, dass das Beweismittel nicht bloss der Sachverhaltswürdigung, sondern der Sachverhaltsermittlung dient. Es genügt daher beispielsweise nicht, dass ein neues Gutachten den Sachverhalt anders bewertet; vielmehr bedarf es neuer Elemente tatsächlicher Natur, welche die Entscheidungsgrundlagen als objektiv mangelhaft erscheinen lassen. Für die Revision eines Entscheides genügt es nicht, dass der Gutachter aus den im Zeitpunkt des Haupturteils bekannten Tatsachen nachträglich andere Schlussfolgerungen zieht als das Gericht. Auch ist ein Revisionsgrund nicht schon gegeben,

wenn das Gericht bereits im Hauptverfahren bekannte Tatsachen möglicherweise unrichtig gewürdigt hat. Notwendig ist vielmehr, dass die unrichtige Würdigung erfolgte, weil für den Entscheid wesentliche Tatsachen nicht bekannt waren oder unbewiesen blieben ( BGE 110 V 141 Erw. 2, 293 Erw. 2a, 108 V 171 Erw. 1; vgl. auch BGE 118 II 205 )." 2.4.

Nell'evenienza concreta, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di revisione del 23 luglio 2008, il TCA ritiene che l'assicurata non ha presentato fatti nuovi atti a modificare la precedente sentenza. Infatti, nella sua istanza, l'assicurata, da una parte, si è riferita esplicitamente ai suoi scritti (datati 20 agosto 2007 e 22 ottobre 2007) già in possesso ed esaminati dal TCA al momento dell'emanazione della sentenza del 30 aprile 2008 (cfr. inc. 35.2007.85 Doc. I e Doc. XII/1). D'altra parte essa ha invocato delle circostanze (nessuna terapia e nessun medicamento dopo la fine di novembre 2007) già esistenti al momento della precedente sentenza cantonale e comunque non decisive per l'esito della vertenza visto che nessuno ha contestato che l'intervento operatorio effettuato il 1° febbraio 2007 dal Prof. dott. \_\_\_\_\_ ha migliorato lo stato di salute dell'assicurata (cfr. sentenza 35.2007.85 pag. 13: " D'altro canto, questa Corte prende atto che, secondo il Prof. dott. \_\_\_\_\_, a favore dell'esistenza di un legame causale naturale con il sinistro assicurato, vi é la circostanza che i dolori avrebbero avuto inizio in coincidenza con quest'ultimo evento e, d'altra parte, che essi sarebbero migliorati grazie all'intervento del febbraio 2007 (doc. XXIII, p. 4)."). Infine, la richiesta di una visita medica avrebbe semmai dovuto essere fatta valere con un ricorso al Tribunale federale contro la precedente sentenza cantonale (cfr. art. 62 LPG). La possibilità di ricorrere è stata peraltro esplicitamente indicata al punto 3 del dispositivo della sentenza del 30 aprile 2008 (pag. 15). In quell'occasione, al consid. 2.6 (pag. 11-14), questa Corte ha peraltro dettagliatamente esposto i motivi per cui, dopo avere anche compiuto alcuni atti istruttori per chiarire meglio i fatti, ha condiviso le conclusioni alle quali era giunto l'CO 1 nella decisione su opposizione impugnata. In conclusione dunque, poiché non sono stati fatti valere nuovi fatti o nuovi mezzi di prova secondo la giurisprudenza (cfr. consid. 2.3), l'istanza di revisione deve essere respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.